

Roma, 01 gennaio 2022

Riflessioni sull'impiego dei magistrati onorari dopo la legge 234/21.

Con l'entrata in vigore, a partire dal 1 gennaio 2022, della legge di bilancio (legge 234/21) per i magistrati onorari reclutati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 116/ 2017, cosiddetta legge Orlando, viene a rilievo un insormontabile problema di funzionalità del sistema Giustizia che potrebbe incidere sull'operatività di questi magistrati onorari.

Nello specifico, ad una lettura coordinata tra il testo vigente fino al 31 dicembre 2021 e quello conseguente all'entrata in vigore, al punto 629 e seguenti della legge di bilancio, parrebbe emergere come, in forza delle modifiche introdotte al decreto legislativo 116/2017, sino all'esito delle procedure di conferma ex art 29 dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto 116/2017 (15/08/2017), quando sarà possibile optare per l'esercizio delle funzioni in via esclusiva o in via non esclusiva, si applica il disposto dell'articolo 1 comma tre, terzo periodo, del citato decreto legislativo 116/2017.

Tale norma prevede che al magistrato onorario non possa essere richiesto un impegno superiore a due giorni la settimana e, quindi, complessivamente un impegno mensile superiore a otto giorni.

La richiesta di un impegno superiore da parte del capo dell'ufficio potrebbe costituire chiara violazione normativa e impedire, in tal modo, la legittima liquidazione delle attività svolte oltre il detto limite, nonché problematiche di copertura INAIL come previste dalla l.116/2017 sugli infortuni.

L'applicazione del dettato normativo citato, consegue alla mancata proroga di quanto era stato disposto dall'articolo 31 comma quinto del decreto legislativo 116/2017 che differiva al quarto anno successivo all'entrata in vigore della cosiddetta legge Orlando (15/08/2021, poi prorogato al 31/12/2021) l'applicabilità dell'articolo uno comma tre, contenente i limiti di utilizzo della magistratura onoraria.

In buona sostanza, l'attività di sostituzione dell'articolo 31 del decreto legislativo 116/2017, ad opera della legge 234/2021 (legge finanziaria), e l'abrogazione del primo comma dell'articolo 32 della citata legge "Orlando", rendono operativo il dettato dell'articolo uno comma tre della citata legge Orlando, sino all'esito delle procedure di conferma, momento in cui il magistrato onorario sarà tenuto ad optare per il regime di

esclusività di cui al comma sei dell'articolo 29, come sostituito dalla legge finanziaria, ovvero per il regime di non esclusività come stabilito dal comma sette del citato articolo 29.

A parere di chi scrive, non sembra possibile altra interpretazione, coerente con il sistema normativo derivante dall'attività di novellazione del testo del decreto legislativo 116/2017.

A partire, quindi, da lunedì 3 gennaio o 2 gennaio per chi svolgerà attività di convalida arresti i capi degli uffici non potranno più richiedere al Magistrato Onorario un impegno superiore a due giorni alla settimana per lo svolgimento delle funzioni giudiziarie, pena la violazione del divieto imposto dal decreto legislativo citato.

Dr. Pietro Brovarone

Consigliere Nazionale Feder.M.O.T.